



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO SERVIZIO COMMERCIO

ORDINANZA N. 54 / 2024

**OGGETTO: MODIFICA DEL LIMITE DI VELOCITA' LUNGO TRATTI DELLE VIE
JAMORETTI, TABACCHI E BUCCARI, IN SEGUITO ALLA REALIZZAZIONI
DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICORDATO che il Settore Lavori Pubblici di questo Comune, in conseguenza delle numerose segnalazioni giunte nel tempo circa la pericolosità di alcuni tratti delle vie Jamoretti (SS344), Tabacchi e Buccari dovuta alla velocità tenuta dai veicoli a motore, ha appaltato la realizzazione, per la prioritaria tutela dei pedoni circolanti sulle vie medesime, tre attraversamenti rialzati sulla via Jamoretti, un ulteriore attraversamento pedonale sulla via Tabacchi (uno era già presente all'intersezione con la via Negri), ed uno in via Buccari, nelle posizioni indicate di seguito;

ACCERTATO che le opere di cui trattasi sono state ultimate dalla ditta incaricata e si rende pertanto necessario abbassare il limite di velocità in corrispondenza e nei pressi degli attraversamenti predetti, atteso che il dislivello rappresentato dai manufatti, anche se adeguatamente segnalato, non consente di percorrere in sicurezza i tratti di strade interessati ad una velocità superiore a 30 km/h;

RICORDATO altresì che il Ministero dei lavori pubblici, con la nota n. 2867 del 2001, ha chiarito definitivamente che gli attraversamenti pedonali rialzati non vanno considerati come dossi o rallentatori di velocità così come definito anche dall'art 179 del regolamento di esecuzione del codice della strada. Nella nota del 2001 si legge, infatti: *“Le stesse opere (attraversamenti pedonali rialzati) si configurano quale modifica al profilo longitudinale di una strada e per esse non occorrono particolari autorizzazioni di questo Ufficio quanto piuttosto motivazioni tecniche di opportunità o necessità che lo stesso Ente può e deve valutare. Tali opere possono essere eseguite dall'Ente proprietario della strada, utilizzando esclusivamente materiali previsti dalla vigente normativa, e garantendo comunque la percorribilità della strada, assumendosi la responsabilità di eventuali inconvenienti o danneggiamenti di veicoli che abbiano a verificarsi per effetto di tali modifiche.”*

VISTI gli artt. 6 e 7 del codice della strada, D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992;

Visti gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per i motivi esposti in premesse, qui integralmente richiamati e approvati:

1) l'istituzione del limite di velocità massima di 30 km/h nei seguenti tratti di strade comunali, all'interno del centro abitato:

a) Via **Jamoretti**, in prossimità degli attraversamenti pedonali rialzati realizzati in corrispondenza dei numeri civici 107 e 151 e dell'intersezione della stessa con le vie Cappelletta e San Giovanni Bosco, e più precisamente nei tratti di esse che vanno da 30 metri prima a 30 metri dopo gli attraversamenti rialzati;

b) Via **Tabacchi**, in prossimità del civico 43, e più precisamente nel tratto della stessa che va da 30 metri prima a 30 metri dopo l'attraversamento rialzato;

c) Via **Buccari**, in prossimità dell'intersezione con L.go Bulgheroni, e più precisamente nel tratto della stessa che va da 30 metri prima a 30 metri dopo l'attraversamento rialzato;

2) il posizionamento in modo visibile della segnaletica stradale verticale di limite di velocità 30 km/h – Figura II 50, art. 116 – con le modalità già indicate al precedente punto 1);

DISPONE

La notifica della presente ordinanza all'Ufficio Tecnico - Settore LL.PP. e Manutenzioni – affinché acquisisca dalla ditta esecutrice dei lavori tutte le certificazioni di Legge attestanti la regolarità dei manufatti e dei materiali utilizzati e per la posa in opera della segnaletica verticale sopra prevista;

Che il personale della Polizia Locale, nonché gli altri organi di Polizia Stradale, svolgano la necessaria vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione di cui sopra.

Lì, 07/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FERRO GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)